

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

## DETERMINAZIONE

N. G17176 del 28/11/2014

Proposta n. 20483 del 25/11/2014

**Oggetto:**

D.lgs 214 del 19 agosto 2005. Misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la diffusione nel territorio regionale dell'*Anthonomus eugenii* (Cano). Delimitazione e approvazione delle misure di eradicazione – Autorizzazione per l'istituzione di un sito di produzione indenne dal punteruolo del peperone in zona focolaio.

**Proponente:**

Estensore	PACILLI PAOLO	_____
Responsabile del procedimento	NUCCITELLI LUCIANO	_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Oggetto:** D.lgs 214 del 19 agosto 2005. Misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la diffusione nel territorio regionale dell'*Anthonomus eugenii* (Cano). Delimitazione e approvazione delle misure di eradicazione – Autorizzazione per l'istituzione di un sito di produzione indenne dal punteruolo del peperone in zona focolaio.

## IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE CACCIA E PESCA

Su proposta del dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura,

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi Fitosanitari Regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50, lettere g) ed i), possono istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;

**VISTA** la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. G04164 dell' 11 dicembre 2013, avente per oggetto “D.lgs 214 del 19 agosto 2005. Misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la diffusione nel territorio regionale dell'*Anthonomus eugenii* (Cano). Delimitazione e approvazione delle misure di eradicazione”, con la quale sono state delimitate la “zona focolaio” per l'infestazione dell'organismo nocivo *Anthonomus eugenii* e la relativa “zona di sicurezza”, nonché le misure fitosanitarie in esse adottate;

**VISTA** la Direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione del 17 giugno 2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV, e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, concernente, le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, che ha inserito, secondo il rischio fitosanitario esistente, l'organismo nocivo *Anthonomus eugenii* Cano, nell'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE e i frutti di *Capsicum L.*, nell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE se provenienti da Paesi terzi dove l'organismo nocivo *Anthonomus eugenii* è notoriamente presente;

**VISTO** il D.M. 19 settembre 2014 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2014, che recepisce le direttive 2014/78/UE e 2014/83/UE della Commissione, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214/2005;

**VISTA** la nota prot. n. 626136 del 11/11/2014, con la quale l'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura, della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo RURale, Caccia e Pesca, della Regione Lazio, ha trasmesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Servizio Fitosanitario Centrale, il documento relativo alle procedure per l'istituzione di un

sito di produzione indenne dall'*Anthonomus eugenii* Cano (punteruolo del peperone), approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale, nella seduta del 5 novembre 2014;

**RITENUTO** necessario, ai sensi del D.Lgs. 214/05, articolo 50 comma 1, lettere g) ed i) adottare sul territorio regionale, nelle aree delimitate, specifiche misure fitosanitarie intese, sulla base di una valutazione del rischio fitosanitario, ad eradicare l'infestazione da *Anthonomus eugenii* e prevenirne la diffusione in altre aree orticole regionali, con particolare riguardo alla Pianura Pontina, (comuni di Sabaudia, Terracina e S. Felice Circeo), posta a circa 10 km lineari dalla "Piana di Fondi" e da questa separata da una catena di rilievi montuosi e all' area di coltivazione del "Peperone di Pontecorvo" (Denominazione di Origine Protetta), posta a circa 30 km lineari dalla "Piana di Fondi" e da questa separata da una catena di rilievi montuosi;

**VISTA** la mappa, allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale nella quale sono rappresentate la "zona focolaio", l'area in cui è stata accertata la presenza dell'insetto *Anthonomus eugenii*, e la relativa "zona di sicurezza", che circonda la "zona focolaio";

**RITENUTO** necessario, ai fini dell'imposizione di misure fitosanitarie d'emergenza, approvare la delimitazione allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale, nella quale sono rappresentate la "zona focolaio", l'area in cui è stata accertata la presenza dell'insetto *Anthonomus eugenii*, e la relativa "zona di sicurezza", che circonda la "zona focolaio";

#### **DETERMINA**

per quanto in premessa,

ai sensi del D.Lgs. 214/05, art. 50, comma 1, lettera i) e g)

1. di **adottare** sul territorio regionale, nelle aree interessate dall'infestazione da *Anthonomus eugenii* ed in quelle limitrofe, le specifiche misure fitosanitarie intese, sulla base di una valutazione del rischio fitosanitario, ad eradicare l'organismo nocivo da quarantena e prevenirne la diffusione in altre aree orticole regionali;
2. di **delimitare**, quale "zona focolaio" per *Anthonomus eugenii* l'area geografica nella quale è stata accertata la presenza dell'insetto, costituita dalla porzione dei territori dei comuni di Fondi, Sperlonga, Monte S. Biagio e Terracina, rappresentata nella mappa, allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale;
3. di **delimitare**, quale "zona di sicurezza" per *Anthonomus eugenii*, rappresentata nella mappa, allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale, il territorio che circonda la "zona focolaio" e che comprende le porzioni dei territori dei comuni di Terracina, Fondi, Sperlonga e Monte S. Biagio che non rientrano nella "zona focolaio", a cui si aggiungono, per intero, i territori dei comuni di S.Felice Circeo, Sabaudia, Pontinia, Sonnino, Amaseno, Vallecorsa, Lenola, Campodimele, Pico, S.Giovanni Incarico, Roccasecca, Castrocielo, Aquino, Piedimonte S. Germano, Pignataro Interamna, Villa S. Lucia, Pontecorvo, S. Giorgio a Liri, Esperia, Itri, Gaeta, Formia, Spigno Saturnia e Minturno;
4. di **imporre** nella "zona focolaio" ai sensi del D.Lgs. 214/05, art. 50, comma 1, lettera g), l'imposizione delle seguenti misure fitosanitarie:

- a. il divieto di coltivazione di *Capsicum* spp i cui frutti sono destinati al consumo (peperone dolce, cornetti, friggitelli o friarielli, peperoncino piccante da condimento);
  - b. il divieto di produzione, coltivazione, detenzione, commercializzazione e movimentazione a qualsiasi titolo di piante in vaso di *Capsicum* spp in fase di fioritura e con frutto pendente (peperoncino piccante da condimento e/o ornamentale) qualunque ne sia la provenienza e la destinazione;
  - c. l'obbligo alla rimozione e distruzione, tramite estirpazione e bruciatura sul posto, di piante spontanee di solanacee che si accrescono negli areali di coltivazione di pertinenza delle aziende agricole ed in particolare *Solanum nigrum* o Erba morella, *Datura stramonium* o Stramonio, *Atropa belladonna* o Belladonna, *Solanum dulcamara* o Dulcamara
  - d. l'obbligo di comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale di qualunque rinvenimento ascrivibile alla presenza di *Anthonomus eugenii*, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 214/05.
5. di **imporre** nella “zona di sicurezza” ai sensi del D.Lgs. 214/05, art. 50, comma 1, lettera g, al fine di consentire il monitoraggio intensivo da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, l'imposizione delle seguenti misure fitosanitarie:
- a. l'obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale, da parte dei titolari di imprese agricole, della messa in coltura di *Capsicum* spp i cui frutti sono destinati al consumo (peperone dolce, cornetti, friggitelli o friarielli, peperoncino piccante da condimento, ecc.), **entro e non oltre giorni 15 (quindici) dal trapianto**, anche per il tramite di eventuali organismi associativi, mediante l'impiego della scheda di notifica di cui all'allegato 2 alla presente determinazione e di questa facente parte integrante e sostanziale;
  - b. l'obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale, da parte dei titolari di ditte di produzione e commercializzazione, dell'avviata produzione, coltivazione, detenzione, commercializzazione e movimentazione a qualsiasi titolo di piante in vaso di *Capsicum* spp in fase di fioritura e con frutto pendente (peperoncino piccante da condimento e/o ornamentale), **entro e non oltre giorni 15 (quindici)** qualunque ne sia la provenienza e la destinazione, anche per il tramite di eventuali organismi associativi, mediante l'impiego della scheda di notifica di cui all'allegato 3 della presente determinazione e di questa facente parte integrante e sostanziale;
  - c. l'obbligo di comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale del rinvenimento, in coltivazioni di *Capsicum* spp., di qualunque sintomo o danno ascrivibile alla presenza di *Anthonomus eugenii*, quali la colatura anticipata di fiori e bottoni fiorali, presenza di fori di sfarfallamento in frutti non sviluppati, cascolati o meno, nonché la presenza dell'insetto in qualsiasi stadio, ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 21, comma 1, punto f) del D.Lgs. 214/05.

In deroga ai divieti imposti ai punti 4.a e 4.b, la coltivazione del *Capsicum* spp. in zona focolaio può essere realizzata in un sito di produzione indenne da *Anthonomus eugenii* definito ed autorizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale, in conformità al documento relativo alle “Procedure per

l'istituzione di un sito di produzione indenne dal punteruolo del peperone (*Anthonomus eugenii*)", approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 5 novembre 2014, di cui all'allegato 4 della presente determinazione e di questa facente parte integrante e sostanziale.

La richiesta di istituzione di un sito di produzione indenne per la coltivazione del *Capsicum* spp. in zona focolaio, deve essere formalizzata al Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio – via del Serafico, 107 - 00142 Roma, supportata da una documentazione comprovante:

- l'idoneità delle caratteristiche strutturali e gestionali del sito realizzato;
- dichiarazione attestante l'impegno a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.5 del documento di cui all'allegato 4 della presente determinazione e di questa facente parte integrante e sostanziale;
- requisiti professionali dell'imprenditore agricolo (IAP o CD).



E' fatto obbligo a chiunque di rispettare le prescrizioni fitosanitarie del presente atto. Ogni inadempienza è punibile ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale  
Roberto Ottaviani

**Allegato 1**

D.lgs 214 del 19 agosto 2005 - "Misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la diffusione dell'*Anthonomus eugenii* (Cano) nel territorio regionale del Lazio. Delimitazione delle zone



<b>Zona focolaio</b>		<b>Zona di sicurezza</b>	
1 – Terracina	5 – Sabaudia	15 – Campodimele	25 – S. Giorgio a Liri
2 – Monte S. Biagio	6 – S. Felice Circeo	16 – Pico	26 – Esperia
3 – Fondi	7 – Pontinia	17 – S. Giovanni Incarico	27 – Itri
4 – Sperlonga	8 – Terracina*	18 – Roccasecca	28 – Sperlonga*
	9 – Sonnino	19 – Castrocielo	29 – Gaeta
	10 – Monte S. Biagio*	20 – Aquino	30 – Formia
	11 – Fondi*	21 – Piedimonte S. Germano	31 – Spigno Saturnia
	12 – Amaseno	22 – Villa S. Lucia	32 – Minturno
	13 – Vallecorsa	23 – Pignataro Interamna	
	14 – Lenola	24 – Pontecorvo	

\* per la porzione di territorio non compresa nella zona focolaio

## NOTIFICA DI MESSA IN COLTURA DI *Capsicum* spp i cui frutti sono destinati al consumo

**Avvertenze:** la presente notifica è un'autodichiarazione che deve essere resa da chiunque abbia messo in coltura piante di *Capsicum* spp nella zona di sicurezza delimitata per l'insetto *Anthonomus eugenii* (punteruolo del peperone), compresi anche gli orti familiari per autoconsumo.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

titolare o conduttore di |\_| impresa agricola, |\_| orto familiare |\_| altro

ubicato in comune di \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, **dichiara** di aver messo in coltura le seguenti tipologie di *Capsicum* spp con relative quantità ed estensioni:

Tipo	serra		pieno campo		trapianto
	n. serre	superficie mq	n. appezzamenti	superficie mq	mese
peperone dolce  _					
cornetto  _					
friggitello/fraggiarello  _					
peperoncino piccante  _					

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al SFR sintomi o danni osservati nelle proprie coltivazioni di *Capsicum* spp. e ascrivibili alla presenza di *Anthonomus eugenii*, quali la colatura anticipata di fiori e bottoni fiorali, presenza di fori di sfarfallamento in frutti non sviluppati, cascolati o meno, nonché la presenza dell'insetto in qualsiasi stadio, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 214/05.

Allega copia di un documento di identità valido.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Alla Regione Lazio  
 Servizio Fitosanitario Regionale  
[agricoltura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it)  
 fax: 06 51688195

## NOTIFICA RELATIVA A PIANTE IN VASO DI *Capsicum spp* in fase di fioritura e/o con frutto pendente (peperoncino piccante da condimento e/o ornamentale)

**Avvertenze:** la presente notifica è un'autodichiarazione che deve essere resa da chiunque produca, coltivi, detenga, commercializzi e/o movimenti a qualsiasi titolo piante in vaso di *Capsicum spp* in fase di fioritura e/o con frutto pendente (peperoncino piccante da condimento e/o ornamentale) nella zona di sicurezza delimitata per l'insetto *Anthonomus eugenii* (punteruolo del peperone).

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

titolare o conduttore di

|\_| vivaio - |\_| esercizio commerciale - |\_| altro (specificare) \_\_\_\_\_

Ubicato in comune di \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, **dichiara** di produrre, coltivare, detenere a scopo di commercializzazione o di movimentazione a qualsiasi titolo piante in vaso di *Capsicum spp* in fase di fioritura e/o con frutto pendente nelle seguenti tipologie e caratteristiche

Tipo	Piante in vaso detenute		Destinazione	
	n.	Provenienza (1)	Vendita ingrosso %	Vendita dettaglio %
peperoncino piccante  _				
peperoncino ornamentale  _				

(1) per indicare la provenienza, utilizzare le sotto elencate tipologie:

- **Autoproduzione** (piante ottenute per semina e sottoposte a successive cure colturali di accrescimento)
- **Denominazione del Vivaio di provenienza** (per piantine o piante finite acquistate da vivaio)

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al SFR sintomi o danni osservati nella proprie coltivazioni di *Capsicum spp.* e ascrivibili alla presenza di *Anthonomus eugenii*, quali la colatura anticipata di fiori e bottoni fiorali, presenza di fori di sfarfallamento in frutti non sviluppati, cascolati o meno, nonché la presenza dell'insetto in qualsiasi stadio, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 214/05.

Allega copia di un documento di identità valido.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## PROCEDURE PER L'ISTITUZIONE DI UN SITO DI PRODUZIONE INDENNE DAL PUNTERUOLO DEL PEPERONE (*Anthonomus eugenii*)

Il presente documento, approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 5 novembre 2014, stabilisce le procedure per l'istituzione di un sito di produzione indenne dal punteruolo del peperone (*Anthonomus eugenii*), in conformità a quanto stabilito dal ISPM n. 10 della FAO (INTERNATIONAL STANDARDS for PHYTOSANITARY MEASURES ). Dalle suddette procedure scaturiscono le modalità amministrative per il riconoscimento del sito indenne.

### 1. Definizione di Sito di produzione indenne ad un parassita.

Secondo l'ISPM n. 10 i requisiti di sito di produzione indenne (in seguito definito "sito") si hanno quando la presenza di un parassita specifico non si verifica, come dimostrato da dati scientifici, e quando, se del caso, suddetta condizione è ufficialmente mantenuta per un periodo di tempo definito.

Il "sito" è quindi una porzione di superficie che può essere gestita come un'unità separata all'interno di un'area più vasta dove un organismo nocivo è presente (zona focolaio o zona di insediamento).

Nel caso specifico, il sito per *Anthonomus eugenii* si connota come singola unità di produzione e si identifica in un apprestamento protetto, normalmente gestito per la forzatura della coltura del peperone (serra o tunnel), opportunamente dotato di ulteriori misure fisiche di protezione e sicurezza in grado di isolare i vegetali di *Capsicum* spp. ivi coltivati dall'ambiente esterno infestato dal fitofago e capace, quindi, di impedirne l'introduzione.

### 2. Requisiti generali

La possibilità di garantire che un luogo di produzione o un sito di produzione sia indenne da *Anthonomus eugenii* dipende:

- dalle caratteristiche stesse del parassita;
- dalle caratteristiche strutturali del sito di produzione;
- dalle capacità operative del produttore che gestisce il sito;
- dalle funzioni e responsabilità del SFR.

#### 2.1 Caratteristiche del parassita

*Anthonomus eugenii* è un piccolo curculionide, pertanto la realizzazione di un sito a protezione fisica totale è legata alla possibilità di creare attorno alla coltivazione di piante ospiti una barriera impenetrabile all'insetto.

La protezione fisica totale prescinde dalle caratteristiche bio-etologiche dell'insetto, che si riproduce in modo rapido nel corso della stagione estiva, facendo registrare almeno 7 – 8 generazioni/anno. La specie, inoltre è omodinamica, non entra in diapausa e quindi nel corso della stagione autunno invernale, in assenza di coltura di peperone, è in grado di sopravvivere su solanacee spontanee (*Solanum nigrum*, ecc.).

Nella protezione da questo insetto non rientrano in alcun modo strategie integrate di controllo chimico che avrebbero efficacia solo sulla popolazione adulta e non sono in grado di limitare lo sviluppo degli stadi giovanili, di larva e pupa, che si accrescono all'interno dei bottoni fiorali e dei frutti delle piante ospiti. Si rileva, inoltre, che non sono disponibili prodotti fitosanitari autorizzati per *Anthonomus eugenii*.

Si conclude pertanto che la protezione fisica deve essere totale ed ininterrotta.

## 2.2 Caratteristiche del sito di produzione

L'aspetto strutturale più importante è rappresentato essenzialmente dalla barriera fisica totale realizzata dalla serra e dagli adattamenti che ad essa devono essere apportati:

- il film plastico di copertura deve essere perimetralmente interrato alla base per almeno 10-15 cm, in modo che l'insetto non possa penetrare attraverso aperture con la deambulazione al suolo;
- le aperture laterali ed eventualmente al colmo devono essere schermate da reti anti insetto di opportune dimensioni delle maglie (rete antiafide);
- l'ingresso della serra deve essere dotato di una doppia porta di sicurezza, anch'essa impenetrabile dall'insetto, con annesso vestibolo.

Si evidenzia che la schermatura con rete a maglie piuttosto fitte può comportare significativi surriscaldamenti all'interno delle serre tali da compromettere e/o alterare il processo di crescita dei vegetali di *Capsicum spp* e la loro capacità produttiva. Si ritiene pertanto che l'adattamento di una serra a sito indenne debba comportare attente valutazioni circa la convenienza nell'adozione di tali processi.

## 2.3 Capacità operative del produttore

Il produttore deve avere determinate capacità gestionali, tecniche ed operative adeguate a gestire efficacemente e puntualmente le procedure di isolamento volte ad evitare che il parassita possa entrare nel sito di produzione e infestare la coltura ivi presente. L'attività affidata al produttore è quella di mantenere l'assenza del parassita mediante l'adozione di appropriate azioni e il rispetto di talune regole comportamentali.

Le qualifiche professionali che possono richiedere il riconoscimento di sito indenne e relativa autorizzazione sono:

- a) gli operatori di attività vivaistica regolarmente autorizzati e iscritti al RUP, che intrattengono con il SFR rapporti di collaborazione continuativi;
- b) gli imprenditori agricoli a titolo principale e i coltivatori diretti aderenti alle Organizzazioni dei Produttori, purché assistiti e coadiuvati dai tecnici delle organizzazioni stesse che si impegnano a intrattenere con il SFR rapporti di collaborazione continuativi;
- c) gli imprenditori agricoli a titolo principale e i coltivatori diretti che dichiarino di possedere adeguate conoscenze professionali.

Tutti i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) devono comunque impegnarsi ad effettuare e a consentire periodici controlli da parte del SFR, nonché adottare le necessarie misure di distruzione della coltura in caso di rinvenimento del parassita.

Coloro che a richiesta ottengono il riconoscimento di sito indenne e la relativa autorizzazione alla gestione sono tenuti al rispetto di alcune norme di comportamento ed azioni che supportino la gestione stessa del sito:

1. periodico accertamento sulla tenuta delle protezioni (film plastico e reti), se del caso segnalare le anomalie riscontrate per consentire al SFR di valutare l'eventuale sospensione dell'autorizzazione;
2. le operazioni di accesso all'interno del sito devono comprendere sempre specifiche attenzioni, quali:
  - eseguire le operazioni di accesso all'interno dei siti protetti nelle prime ore fresche del mattino quando la reattività degli adulti di *Anthonomus eugenii* è ridotta;
  - assicurarsi dell'assenza di adulti dell'insetto sulle pareti esterne della porta di accesso, nel qual caso evitare di procedere non prima di aver eventualmente irrorato una soluzione insetticida ad azione abbattente;
  - effettuare l'apertura della porta esterna, portandosi in tempi brevi all'interno del vestibolo;
  - da dentro il vestibolo non esitare a richiudere la porta esterna avendo cura che la stessa non crei una continuità con l'esterno;
  - non effettuare l'apertura della seconda porta per accedere all'interno del sito senza aver avuto cura di chiudere quella esterna.
3. le operazioni di uscita dal sito protetto devono comprendere le stesse specifiche attenzioni descritte per l'accesso;

4. accertamento e rilevazione del parassita all'interno del sito sia mediante ispezioni visive della vegetazione, dei fiori e dei frutti che mediante l'apposizione di trappole a feromone con cadenza almeno settimanale;
5. accertamento e rilevazione del parassita all'esterno del sito mediante l'apposizione di trappole a feromone;
6. immediata comunicazione al SFR della presenza, temuta o accertata, del parassita e di ogni criticità relativa alle misure di isolamento (danni alle serre, ecc.).

Le rilevazioni di presenza del fitofago fuori e dentro il sito devono essere tempestivamente segnalate al SFR.

Nel primo caso la segnalazione concorrerà alla raccolta di informazioni utili al monitoraggio dell'organismo nocivo.

Nel secondo caso, qualora il sito, ancorché condotto con diligenza, risulti infestato dall'insetto, decade il requisito di "sito di produzione indenne", il SFR dovrà procedere alla sospensione dell'autorizzazione e sarà necessario il ricorso a misure di eradicazione che prevedono la distruzione della coltura infestata in atto.

Le misure di distruzione di una coltivazione di vegetali (*Capsicum* spp, ecc.) infestata da *Anthonomus eugeni* consistono nella trinciatura meccanica di tutta la biomassa epigea e il suo successivo interrimento.

## 2.4 Funzioni e responsabilità del SFR

Il riconoscimento di sito indenne deve essere richiesto con apposita istanza, supportata da una documentazione comprovante:

- l'idoneità delle caratteristiche strutturali e gestionali del sito realizzato;
- dichiarazione attestante l'impegno a rispettare gli obblighi di cui al successivo punto 2.5;
- requisiti professionali dell'imprenditore agricolo (IAP o CD).

Accertati i requisiti di cui sopra il SFR competente per territorio rilascerà l'autorizzazione, riservandosi di prescrivere ogni altra misura ritenuta idonea al mantenimento dell'assenza del parassita nel sito e a garantire che suddetta assenza sia mantenuta nei prodotti realizzati nel sito al momento della loro movimentazione, quando, esposti al rischio di possibili infestazioni accidentali, possono costituire elemento di diffusione dell'insetto.

A tal proposito si definiscono per ciascun tipo di prodotto i possibili fattori di rischio a cui far conseguire le eventuali misure aggiuntive prescrivibili:

- le piantine di *Capsicum* spp da trapianto (peperone dolce, cornetto, peperoncino piccante), provviste dei primi palchi di foglie con assenza di fiori o boccioli fiorali, non rappresentano vegetali a rischio di infestazione finché conservano l'habitus descritto; la loro produzione non necessita di sito indenne, così pure la loro movimentazione;
- i frutti maturi di *Capsicum* spp, ad esclusione di quelli di peperoncino piccante (peperone dolce e cornetto), completamente sviluppati in sito di produzione indenne, dato il consistente spessore della polpa non sono suscettibili di infestazione, pertanto possono essere movimentati dal sito senza alcun accorgimento di protezione e/o isolamento;
- i frutti maturi di *Capsicum* spp (peperoncino piccante), per contro, dato l'esiguo spessore della polpa sono suscettibili di infestazione, pertanto devono essere movimentati dal sito adottando opportune misure di protezione e/o isolamento (contenitori in reti anti insetto, vassoi avvolti in film plastico, ecc.);
- le piantine in vaso di *Capsicum* spp in fase di fioritura e con frutto pendente (peperoncino piccante da condimento e/o ornamentale) sono suscettibili di infestazione da parte di *Anthonomus eugeni* pertanto non possono essere movimentate né detenute in area infestata in quanto costituirebbero fonte di mantenimento e di successiva diffusione dell'insetto; la criticità per questo tipo di prodotto deve essere considerata per i successivi movimenti e spostamenti verso aree indenni, operazioni, queste, che possono essere consentite solo attraverso l'adozione da parte del produttore (vivaista) o del commerciante di misure di protezione ed isolamento (rete anti insetto a copertura dei carrelli, involucro in plastica microforata per singola pianta in vaso, ecc.) nelle fasi di carico e trasporto al di fuori della zona infestata.

Nel corso del ciclo colturale protetto, saranno effettuate da parte del SFR competente per territorio ispezioni ufficiali nei momenti ritenuti più opportuni al rilevamento di eventuali sintomi di infestazione all'interno del sito. Almeno due volte con la coltura in atto, se del caso.

Il primo controllo con trappole deve essere previsto comunque in pre-trapianto.

I risultati delle catture eventualmente effettuate dalle trappole presenti fuori dal sito saranno ad uso delle indagini relative alla diffusione e dinamica di popolazione del parassita.

## **2.5 Obblighi del produttore**

Il produttore a cui è stata rilasciata l'autorizzazione per un "sito di produzione indenne " deve osservare i seguenti obblighi:

- notificare al SFR competente per territorio l'esito delle catture delle trappole apposte nel sito in epoca pre-trapianto della coltura;
- impegnarsi ad effettuare periodici controlli e a consentire ispezioni da parte del SFR;
- notificare al SFR competente per territorio la data dell'avvenuto trapianto della coltura all'interno del sito;
- avvisare il SFR competente per territorio in merito a qualsiasi anomalia riscontrata nel sito;
- osservare le prescrizioni impartite dal SFR competente per territorio con il rilascio dell'autorizzazione per "sito di produzione indenne ";
- impegnarsi ad adottare le necessarie misure di distruzione della coltura in caso di rinvenimento del parassita.